



ROBERTO MICCÚ*

FINALMENTE IL DOPPIO COGNOME PER LEGGE? TRA EGUAGLIANZA, IDENTITÀ FAMILIARE, DIGNITÀ SOCIALE**

SOMMARIO: 1. Una breve introduzione. – 2. Qualche considerazione aggiuntiva sull'eguaglianza «morale e giuridica dei coniugi» come «pari dignità sociale». – 3. Problemi *de iure condendo*. – 4. Il punto sull'iter legislativo della riforma del cognome.

1. Una breve introduzione

La riforma del cognome in Italia ha portato alla possibilità di attribuire il doppio cognome ai figli a partire dal 1° giugno 2022, in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale. Ora, i genitori possono scegliere di far assumere ai figli il cognome di entrambi i genitori, stabilendo anche l'ordine (paterno o materno), oppure di optare per un solo cognome, con la condizione che l'attribuzione automatica del solo cognome paterno sia stata dichiarata incostituzionale¹.

Come è noto, in Italia, la legge prevede all'art. 6 del cod. civ. che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati².

L'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, prevedeva che «se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre». La norma rifletteva la disciplina sull'attribuzione del cognome del figlio nato nel

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Sapienza Università di Roma.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “*La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole*”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

¹ Da ultimo sul tema il bel fascicolo monografico a cura di S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome. Oltre il patronimico tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia*, in *Federalismi.it*, n. 11/2025.

² Sull'attribuzione del cognome e la sua complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in una prospettiva costituzionalistica, cfr. almeno: C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, Giappichelli, 2023; F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, Jovene, 2023; C. BASSU, *Il diritto all'identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e principio di eguaglianza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

matrimonio: la formulazione, antecedente alla riforma del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151, recante «Riforma del diritto di famiglia»), dell'art. 144 cod. civ., con un testo identico a quello dell'art. 131 del codice civile del Regno d'Italia del 1865 disponeva che: «il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza». In tale contesto, il cognome del marito imposto alla moglie era quello della famiglia, il che rendeva superfluo esplicitare la sua trasmissione ai figli nati nel matrimonio.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto l'art. 143-bis cod. civ., prevedendo l'aggiunta e non più la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie, disposizione univocamente interpretata nel senso che attribuisce a quest'ultima una facoltà e non un obbligo (riguardo all'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti, per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. n. 76 del 2006 e art. 70 *octies* d.P.R. n. 396 del 2000). La nuova disciplina, pur evidenziando un persistente riflesso della vecchia potestà maritale, ha iniziato a mitigare l'immagine del cognome del marito quale cognome identificativo della famiglia. La riforma della filiazione, introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) non ha riguardato detta norma, forse ritenendo non ancora pronta la società alla riforma di un carattere così radicato.

La Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 262 cod. civ. e l'evoluzione della sua giurisprudenza si può così sintetizzare:

- nel 1988, con riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, ha rilevato che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro»;

- nel 2006 ha ribadito che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006)

- nel 2016, preso atto che, a «distanza di molti anni [dalle citate] pronunce, un “criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi”, non [era] ancora stato introdotto» (sentenza n. 286 del 2016), la Corte, «in attesa di un *indifferibile* (enfasi mia) intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità» ha accolto le questioni di legittimità che le erano state sottoposte e, negli stretti limiti tracciati dal *petitum*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consentiva «ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere

ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», estendendo, in via consequenziale, i suoi effetti sia all'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod. civ., sia a quella sull'attribuzione del cognome all'adottato (maggiore d'età) da parte di coniugi (art. 299, comma 3, cod. civ.).

Nel 2022 la Corte viene chiamata nuovamente a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 262, cod. civ. sotto un duplice profilo: a seguito di rinvio – ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020 – da parte del Tribunale di Bolzano, con il quale veniva denunciata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva di attribuire, con l'accordo fra i genitori, il solo cognome della madre; si invocava quindi, un intervento additivo avente contenuto radicalmente derogatorio della regola generale sull'automatica trasmissione del cognome paterno; in via pregiudiziale, con ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, prospettata dalla medesima Corte quale giudice remittente, nella parte in cui, in attesa di un intervento legislativo/sostitutivo della norma, era ancora prevista, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, l'attribuzione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi.

I parametri costituzionali violati erano evidentemente riconducibili all'art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell'identità del figlio, e all'art. 3 Cost., a difesa del principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori, ma anche il contrasto con gli obblighi internazionali, come sottolineati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione dell'identità personale del figlio, mediata dall'art. 8 CEDU, e sul divieto di discriminazioni, di cui all'art. 14 CEDU³.

A questo punto può essere opportuno riportare le citazioni testuali di alcuni punti chiave delle pronunce della Corte Costituzionale in tema di cognome così da mostrare anche il peso di tali pronunce nella rivoluzione che ha interessato tale segno distintivo ed identificativo della persona: «Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: è costante nella giurisprudenza della Corte Cost. l'affermazione secondo cui il nome è “autonomo segno distintivo della [...] identità personale” (sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della [...] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).

L'art. 262 cod. civ. riguarda il momento attributivo del cognome, che, di regola, è legato all'acquisizione dello *status filiationis*, il momento in cui l'individuo viene collegato alla formazione sociale che lo accoglie; esso deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016), testimoniando la persona, ma anche l'identità familiare

³ Cfr. su tutto l'ottimo saggio di C. INGENITO, *L'identità del singolo e le identità della famiglia: il ruolo del cognome quale strumento identificativo della comunità familiare*, in S. ILLARI (a cura di), *La riforma dell'attribuzione del cognome*, cit., 77 ss.

del figlio, la quale deve rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori e dei loro rami parentali.

La selezione della sola linea parentale paterna oscurava unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, atteso che, in ipotesi di riconoscimento contemporaneo del figlio, l'automatismo imposto dall'art. 262 cod. civ. evidenziava la diseguaglianza tra i genitori.

Sul punto giova ricordare che la Corte, sin dalla sentenza n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006, ebbe modo di chiarire che la norma sull'attribuzione del cognome del padre è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia», il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto. Detto automatismo non trovava più alcuna giustificazione né nei valori viventi della società, né tantomeno nelle norme della Carta costituzionale, né nell'art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l'interesse del figlio, né nel coordinamento tra principio di eguaglianza e «finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, comma 2, Cost., che si riverbera sull'unità della famiglia fondata sul matrimonio (la quale si basa «sugli stessi diritti e sui medesimi doveri» dei coniugi (art. 143 cod. civ.), sulla reciproca solidarietà e sulla condivisione delle scelte (cfr. nuova formulazione dell'art. 144 cod. civ.).

2. Qualche considerazione aggiuntiva sull'eguaglianza «morale e giuridica dei coniugi» come «pari dignità sociale»

Il testo costituzionale non si limita a recepire l'istituto del matrimonio com'era disciplinato al momento della redazione della Carta, ma pone le basi per una famiglia fondata sullo statuto costituzionale dell'eguaglianza e sulla non discriminazione, sia con riguardo ai coniugi, sia in riferimento ai figli in una prospettiva di democratizzazione dell'ordinamento e di emancipazione⁴.

L'art. 29, secondo comma, Cost., infatti, nel delineare una posizione «assolutamente» paritaria tra i coniugi (mitigata solo dall'unità), implica che ogni limitazione del principio di eguaglianza porti uno dei coniugi a soccombere di fronte all'altro. Quanto al contenuto dell'eguaglianza tra coniugi prefigurata dalla Costituzione essa è *duplice*: si tratta di un'eguaglianza *morale*, prima ancora che giuridica.

Il riferimento all'eguaglianza giuridica implica la parità di diritti e doveri all'interno della formazione sociale-famiglia, consentendo il superamento della richiamata concezione patriarcale non più adeguata ai tempi.

Accanto ad essa e in posizione anteriore si pone l'*eguaglianza morale*. Si tratta di un principio separato e avente una specificità e un significato che è opportuno richiamare. L'affermazione che il matrimonio sia ordinato «sull'eguaglianza morale e giuridica dei

⁴ Sul punto, si veda per tutti: F. COVINO, L'eguaglianza nei rapporti genitoriali tra dato normativo e giurisprudenza costituzionale, in S. ILLARI (a cura di), *La riforma dell'attribuzione del cognome*, cit., 45 ss.

coniugi» (seppur) «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», in effetti, esprime una potenzialità innovativa volta a scardinare una tradizione millenaria.

Si tratta di un intervento operato dalla Costituzione in una logica di *rottura* con il passato. Nell'ordinare le relazioni coniugali sull'eguaglianza «morale», prima ancora che «giuridica», la disposizione indica la strada da percorrere, volta a garantire alla moglie una dignità «non compressa e non lacerata dalla supremazia maritale». Si supera la prospettiva codicistica che rende il marito «unico titolare del rapporto con i terzi [...] a capo di tutte le relazioni familiari».

La locuzione «eguaglianza morale» rimanda ad un principio costituzionale di più vasta portata: si tratta della *pari dignità sociale*, contenuto nella prima parte dell'art. 3, primo comma, Cost. La pari dignità sociale è un principio distinto e complementare, che anticipa e segna il verso con cui deve essere interpretato il principio di eguaglianza davanti alla legge. Serve cioè a superare quella logica di matrice liberale che concepisce l'eguaglianza in una prospettiva astratta, per cogliere il fondamento della posizione del cittadino all'interno di ogni tipo di rapporto nella società.

Il principio apre così ad una prospettiva di valorizzazione della persona in chiave pluralistica e concretizza l'eguaglianza, senza alterazioni o mediazioni concettuali o «rielaborazioni» del pensiero per contrastare ogni forma di esclusione sociale.

In tale contesto va fatto perlomeno un cenno anche alla lettura internazionalistica del principio di eguaglianza: qui l'«importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi» è stata sottolineata dalla Corte EDU, che invita alla «eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[uò] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)» (CEDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66)⁵.

Di conseguenza, la Corte costituzionale, preso atto delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, non portate a compimento, con la pronuncia del 27.4.2022 invece ha concluso che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo.

Si è discusso a lungo sulla necessità di individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, tenendo conto che il paradigma della parità conduce all'ordine concordato dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che prevedono l'attribuzione del doppio cognome (la Spagna). In ipotesi di disaccordo, in mancanza di diversi criteri che solo il legislatore potrà prevedere, la Corte Cost. rinvia allo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori.

⁵ Cfr. da ultimo C. BASSU, *Cognome materno: una questione di uguaglianza, dignità e identità*, in F. Savastano, *Genere e diritti. Sfide, rappresentanza e discriminazioni nella società contemporanea*, Roma, Carocci, 2025, 218 ss.

3. Problemi *de iure condendo*

Uno dei problemi che si deve porre il legislatore è quello legato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. Nel corso del tempo, sul punto sono intervenute circolari finalizzate ad omogeneizzare gli interventi sul punto della PA: Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circolare n. 21 del 30 maggio 2006, recante «Problematiche inerenti all'attribuzione del cognome materno»; circolare n. 15 del 12 novembre 2008, recante «Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000»; circolare n. 14 del 21 maggio 2012, recante «D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012, modifiche al D.P.R. n. 396/2000 in materia di procedimento di cambiamento del cognome»; oltre alla modifica dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 a opera dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54, «Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Altro quesito che spetterà al legislatore risolvere concerne l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle, prevedendo che le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), siano vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).

4. Il punto sull'iter legislativo della riforma sul cognome

A novembre 2025, la riforma organica della disciplina sul cognome dei figli non è ancora stata approvata in via definitiva dal Parlamento italiano. La situazione attuale è retta dai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, che ha dichiarato incostituzionale l'automatismo del cognome paterno.

La Corte costituzionale ha demandato al Parlamento il compito di approvare una legge organica per regolare le implicazioni pratiche della sua sentenza, in particolare per gestire la trasmissione dei cognomi nelle generazioni future ed evitare una moltiplicazione automatica dei cognomi.

Tuttavia, l'iter legislativo è ancora in corso e non si è concluso.

Diversi disegni di legge sono stati presentati sia alla Camera che al Senato per dare attuazione alla sentenza, ma il percorso parlamentare è stato caratterizzato da dibattiti e diverse visioni politiche.

I principali orientamenti emersi includono:

- Disegni di legge per l'attuazione della sentenza: molte proposte mirano a recepire i principi della Corte, stabilendo che la regola generale sia l'attribuzione di entrambi i cognomi (materno e paterno, nell'ordine concordato), salvo accordo per uno solo. Prevedono inoltre meccanismi per la trasmissione alle generazioni successive (es. scelta di uno dei due cognomi in caso di doppio cognome).
- Proposta di legge (Franceschini) per il solo cognome materno: a marzo 2025, l'ex ministro Dario Franceschini ha depositato una proposta di legge che prevede, come soluzione radicale e "risarcimento storico" per le madri, l'attribuzione automatica del solo cognome materno ai nuovi nati. L'intento dichiarato da Franceschini è quello di un "risarcimento storico" per le madri e per ragioni di parità di genere, dopo secoli in cui è stato imposto solo il cognome del padre. Ad oggi (novembre 2025), la proposta è una delle diverse iniziative legislative in discussione nelle commissioni competenti di Camera e Senato che cercano di dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022. Non è ancora stata votata o trasformata in legge.

L'idea ha suscitato un ampio dibattito e diverse reazioni nel panorama politico e nell'opinione pubblica: alcuni l'hanno accolta favorevolmente, ritenendola una svolta necessaria per la parità di genere. Altri, inclusi esponenti di vari partiti, hanno espresso perplessità o contrarietà, sostenendo che si passerebbe da una discriminazione all'altra, che si debba, invece, lasciare libertà di scelta ai genitori o prevedere la regola del doppio cognome automatico.

Per la senatrice del Partito Democratico (PD) e vicepresidente del Senato, Anna Rossomando - che è una figura chiave nel processo legislativo riguardante la riforma del cognome in Italia - bisogna sostenere la necessità di una legge organica che dia piena attuazione ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale del 2022, superando l'automatismo del solo cognome paterno. La sua proposta mira a rendere l'attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori (nell'ordine concordato) la norma, con la possibilità di sceglierne uno solo in caso di accordo esplicito. L'obiettivo è garantire la parità di genere e il diritto all'identità personale del figlio. Nel marzo 2025, in risposta alla proposta dell'ex ministro Dario Franceschini di attribuire ai figli solo il cognome della madre, la Rossomando ha ribadito che l'attuale *focus* dovrebbe essere sull'uguaglianza e sulla possibilità di scelta paritaria per entrambi i genitori, cercando un punto di incontro tra le diverse posizioni.

Il testo unificato in materia di riforma del cognome è attualmente in fase di discussione e definizione in Commissione Giustizia al Senato (2^a Commissione permanente). A novembre 2025, non è ancora stato approvato in Commissione e il suo contenuto esatto è il risultato della sintesi delle diverse proposte iniziali. Il testo base su cui i senatori stanno lavorando, partendo dai DDL nn. 2, 21, 131 e 918, si fonda sui seguenti principi chiave:

1. regola del doppio cognome: il principio cardine è che i figli assumano automaticamente entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine da loro concordato, come recepimento della sentenza della Corte Costituzionale del 2022;

2. accordo tra genitori: ai genitori viene lasciata la libertà di accordarsi per attribuire solo uno dei due cognomi (paterno o materno).
3. superamento del patriarcato: l'obiettivo dichiarato, sostenuto dalla relatrice Rossomando, è quello di superare una "supremazia secolare" e una concezione patriarcale del diritto di famiglia, garantendo pari dignità a entrambi i genitori.
4. gestione dei disaccordi: il testo unificato dovrà stabilire meccanismi chiari per i casi in cui i genitori non raggiungano un accordo sull'ordine o sulla scelta del cognome.
5. retroattività limitata (da definire): si sta valutando come gestire le richieste di aggiunta del cognome per i figli maggiorenni nati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

In attesa ancora della parola del Legislatore, l'intervento del giudice delle leggi, nell'adeguare il dato normativo ai principi costituzionali, testimonia le sfide dell'oggi che la famiglia deve affrontare e che emergono dalle richieste poste alla sua attenzione. Si delinea un modello genitoriale in continua evoluzione, sostenuto dalla portata sempre attuale della prospettiva costituzionale, la quale emerge dagli artt. 2 e 3 Cost., da cui discende un paradigma delle relazioni genitoriali orientato alla tutela dei diritti e delle aspirazioni dei singoli, nonché al ruolo di ciascuno all'interno della famiglia.

Alla luce, quindi, del principio di leale collaborazione nel rapporto con la Corte costituzionale, il Parlamento dovrebbe compiere un deciso passo in avanti rispetto alla stessa sentenza del 2022 e fissare come regola generale quella dell'attribuzione automatica del doppio cognome, fatte salve le limitate eccezioni legate alla tutela dell'identità del figlio.

Del resto, come è stato efficacemente ricordato, la stessa sentenza n. 131 del 2022 «non dichiara illegittimo l'automatismo in sé, ma l'automatismo del patronimico; così come la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo sanzionava la rigidità dell'automatismo del patronimico, posto che la normativa italiana non ammetteva eccezioni. L'automatica attribuzione del cognome di entrambi i genitori salve poche eccezioni, previste per legge, rappresenta allora una soluzione normativamente e costituzionalmente percorribile, ove vi sia la volontà del legislatore di dare finalmente una risposta pienamente politica (oltre che costituzionalmente conforme) alle istanze provenienti dalla società»⁶.

⁶ Così nel suo bel saggio: I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del "dialogo" tra Corte costituzionale e Parlamento*, in S. ILLARI (a cura di), *La riforma dell'attribuzione del cognome*, cit., 43.